

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2850

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, MASIELLO, OCCHETTO, MACCIOTTA, PAGLIAI,
ALLEGRA, GIUDICE, RODOTÀ***Presentata il 1° ottobre 1981*

Interpretazione autentica degli articoli 9 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 114 (primo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha determinato equivoci e situazioni oggettivamente contrastanti con la *ratio* delle norme.

Mentre appare del tutto evidente che il legislatore al momento di inserire la norma transitoria di cui all'articolo 114, esprimeva la volontà di non limitare la scelta degli eventuali supplenti all'interno di una percentuale minoritaria degli attuali docenti, il Ministero, con propria circolare n. 754 del 15 novembre 1980, provvedeva a vanificare questa scelta escludendo di fatto il ricorso all'articolo 114.

Questo intervento ministeriale, intrecciato con i ritardi nell'espletamento delle procedure della prima tornata dei giudizi idoneativi, mentre comporta una limitazione dei diritti di fasce cospicue del corpo docente e delle stesse possibilità di scelta

da parte delle facoltà, può legittimare il sospetto di tentativi di consolidamento di privilegi accademici in contrasto con lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Da ciò l'urgenza di una norma che escludendo ogni ambiguità indichi con chiarezza che la *ratio* dell'articolo 9 è quella di utilizzare « a regime » l'intero organico dei professori di ruolo, nelle due fasce che lo compongono, mentre il dettato dell'articolo 114 va considerato operante a titolo prioritario nella fase transitoria, caratterizzata dalla presenza residua di un'ampia area di professori incaricati stabilizzati i quali — fino al riassorbimento nei ruoli attraverso le prove idoneative — non possono essere privati di diritti acquisiti. Se così non fosse, non si comprenderebbe la stessa ragione d'essere dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità per professori associati ed ai relativi adempimenti dei consigli di facoltà, al fine di consentire la copertura dei posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione e per i quali sia necessario ricorrere alla supplenza, tale supplenza va conferita ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il cui dispositivo, nella fase transitoria, è da intendersi prioritario rispetto a quanto previsto dall'articolo 9, comma sesto, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Il dettato del sesto comma dell'articolo 9 si applica per le vacanze che si determinassero non in fase transitoria bensì in situazione di regime e la sua efficacia si intende operante anche nei confronti dei professori associati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.